SEQUESTRI E CONFISCHE NEI PROCEDIMENTI PER REATI FISCALI

Bologna, 15 ottobre 2024

PREMESSA DI METODO

Finalità per cui si chiede la misura cautelare reale: orientare la domanda allo scopo da perseguire

SEQUESTRI PREVENTIVI

1) IMPEDITIVO - Impedire la prosecuzione degli effetti del reato o la possibilità di realizzare altri reati
2) CONFISCA: mira ad anticipare gli effetti del provvedimento ablatorio finale (muta anche a seconda del tipo di confisca cui il sequestro è finalizzato)

SEQUESTRI PREVENTIVI EX 321 C.P.P.

FINALITA':

1) IMPEDITIVO - Impedire la prosecuzione degli effetti del reato o la possibilità di realizzare altri reati
2) CONFISCA: mira ad anticipare gli effetti del provvedimento ablatorio finale (muta anche a seconda del tipo di confisca cui il sequestro è finalizzato)

ART. 12 BIS D.LGS. 74/2000

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena [...] per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato»

«ovvero, quando essa [la confisca] non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»

ART. 12 TER D.LGS. 74/2000

Sequestro preventivo per sproporzione modello 240 bis c.p. Confisca allargata (per sproporzione).

Soli delitti ex artt. 2, 3, 8 e 11

Ablazione di denaro o beni mobili e immobili di cui il condannato abbia disponibilità

Anche per beni acquisiti anteriormente alla condotta delittuosa o successivamente (non vi è vincolo di pertinenzialità)

Per un valore sproporzionato a quelli di cui al reddito dichiarato (ragionevolezza temporale).

PRESUPPOSTI ESSENZIALI

1. Fumus commissi delicti

2. Pericolo da salvaguardare

3. Pertinenzialità del bene

FUMUS

FUMUS

ASTRATTA CONFIGURABILITÀ VS CONGRUITÀ DEGLI ELEMENTI DI PROVA RISPETTO ALLA FATTISPECIE

Cass., Sez. 3, n. 3465/2020: «In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare **la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato**, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro).

Cassazione sezioni Unite Capasso (2016) «quantomeno il sequestro preventivo e quello probatorio (per il sequestro conservativo vi è la peculiarità della necessaria precondizione del rinvio a giudizio), nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il **dovere di verifica** - non più concepibile in termini solo astratti – **della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione**».

SEGUE

«Sez. 4 - , Sentenza n. 20341 del 03/04/2024 Cc. (dep. 23/05/2024) Rv. 286366 - 01

In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali»

SS.UU. ‘ELLADE’

PERICOLO DA TUTELARE

PERICOLO DI DISPERSIONE

«Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato»

PROBLEMI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL PERICOLO

Il PERICOLO Va valutato rispetto al (solo) profitto del reato?

Se sì, una volta che è già stato disperso il profitto del reato cosa accade?

Oppure va valutato anche rispetto alle risorse economiche degli autori del reato (ai beni apprensibili nella forma del sequestro per equivalente)?

INTERPOSIZIONE FITTIZIA

Cosa accade nei procedimenti per reati tributari (o fallimentari) in cui è indicato un amministratore di fatto?

Non si ricade già in una valutazione dell'aspetto soggettivo del reato?

ART. 12 BIS D.LGS. 74/2000

Al comma II l'articolo 12 bis indica questa precisazione

«salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie **del reo**, tenuto conto altresì della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione […] sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti»

PROFITTO DEL REATO – REATI TRIBUTARI BENI SEQUESTRABILI E PROBLEMATICHE

PREZZO E PROFITTO DEL REATO

Nozioni:

«**il profitto** […] è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;

il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato»

Cass., sez. un., Chabni 1996.

PROFITTO NEI REATI TRIBUTATI

«**profitto** in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un **risparmio di spesa**, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario»

Interessi e sanzioni tributarie perché?

Sembrerebbero più un costo del reato che un profitto.

PASSATO

In precedenza, non si riteneva assoggettabile a sequestro preventivo il saldo liquido presente sui conti correnti della società e corrispondente all'imposta evasa (Cass., III n. 38600/2007) e ciò in considerazione dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali e del mancato accrescimento patrimoniale e finanziario direttamente derivante dall'illecito penale, determinava l'impossibilità di procedere a sequestro «diretto» del profitto del reato.

Conseguenze: sequestro per equivalente verso gli amministratori fino al valore del profitto

P.s. teste di legno sempre incapienti

VANTAGGI

Per le società reali (ossia le società operative e non le semplici cartiere) non veniva disposto il vincolo sui conti correnti – anche se talvolta venivano bloccati per prassi operative proprie degli istituti di credito

SS.UU. ‘GUBERT’

CASS. GUBERT 2014

«**La confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta**»

«Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175. Fattispecie in tema di reati tributari). »

CASS. SU LUCCI 2015 N. 31617

Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA

CASS., III, 10.11.2023 n. 50320 «In tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte»

CASS., III, 20.9.2022 n. 42616 «n tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura di confisca diretta in quanto le stesse, costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte»

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA

Rapporti con procedure concorsuali:

CASS. III 29.9.2020 N. 31516: «In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle **rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato** da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto»

CASS. III 4.2.2022 n. 11086 «le somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto»

SEZ. U, ***SENTENZA*** *N.* 42415 *DEL* 27/05/2021

La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

SEZ. 3 - , SENTENZA N. 50320 DEL 10/11/2023 CC. (DEP. 18/12/2023) RV. 285624 - 01

In tema di reati tributari, ha natura di **confisca diretta** quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche ***successivamente*** alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte.

SEZ. UN. 26.9.2024
INFORMAZIONE PROVVISORIA

QUESTIONE:

Se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali.

SEGUE

Decisione

La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

D.LGS. 231/2001

Nel 2019, con D.L. 124, convertito poi in L. 157/2019, viene introdotto l'art. 25 quinquiesdecies all'interno del d.lgs. 231/2001

I delitti di cui all'art. 2, 3, 8, 10 e 11del d.lgs. 74/2000 e i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater (se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e per evadere l'IVA per importi superiori a 10.000.000,00 di euro), sono annoverati tra i delitti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

CONSEGUENZE

ARTT. 9 e 19 d.lgs. 231

«Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede»

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di valore equivalente

La confisca è, qui, **SANZIONE**

«A norma dell'art. 6, comma 5, d. lgs. n. 231 del 2001, anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca-sanzione di cui all'art. 19 dello stesso decreto per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei rappresentanti dell'ente, è «comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente». Si tratta [...] di una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante da reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la "irresponsabilità" dell'ente, ma di ripristino dell'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad "obiettivo" vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante. Nel rimarcare la peculiarità di tale figura di confisca, infatti, questa Corte non ha mancato di sottolineare che «in questo specifico caso, dovendosi - di norma - escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito» (cfr. **Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti** s.p.a., Rv. 239925).

SEQUESTRO PREVENTIVO – ART. 53

«Il Giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19»

Non in vista della confisca ex art.6

FUMUS O GRAVI INDIZI

Cass., VI, 31 maggio 2012, n. 34505 Codelfa S.p.a. (Annulla con rinvio, Trib. Monza, 14/02/2012)

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, per procedere al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato presupposto **è necessario l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente indagato**.

FUMUS

Sez. 2, Sentenza n. 41435 del 16/09/2014 Cc. (dep. 06/10/2014) Rv. 260043 - 01

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, **non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza**, né la loro gravità, né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

Sez. 4, Sentenza n. 51806 del 18/11/2014 Cc. (dep. 12/12/2014) Rv. 261571 - 01

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, **non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321**, comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente - una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato - accertarne la confiscabilità.

Sez. 2, Sentenza n. 34293 del 10/07/2018 Cc. (dep. 20/07/2018) Rv. 273516 - 01

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell'art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, **non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, nè il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321** cod. proc. pen., essendo sufficiente accertare la confiscabilità dei beni una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

In tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

CASS., VI, 13 FEBBRAIO 2024 N. 14047

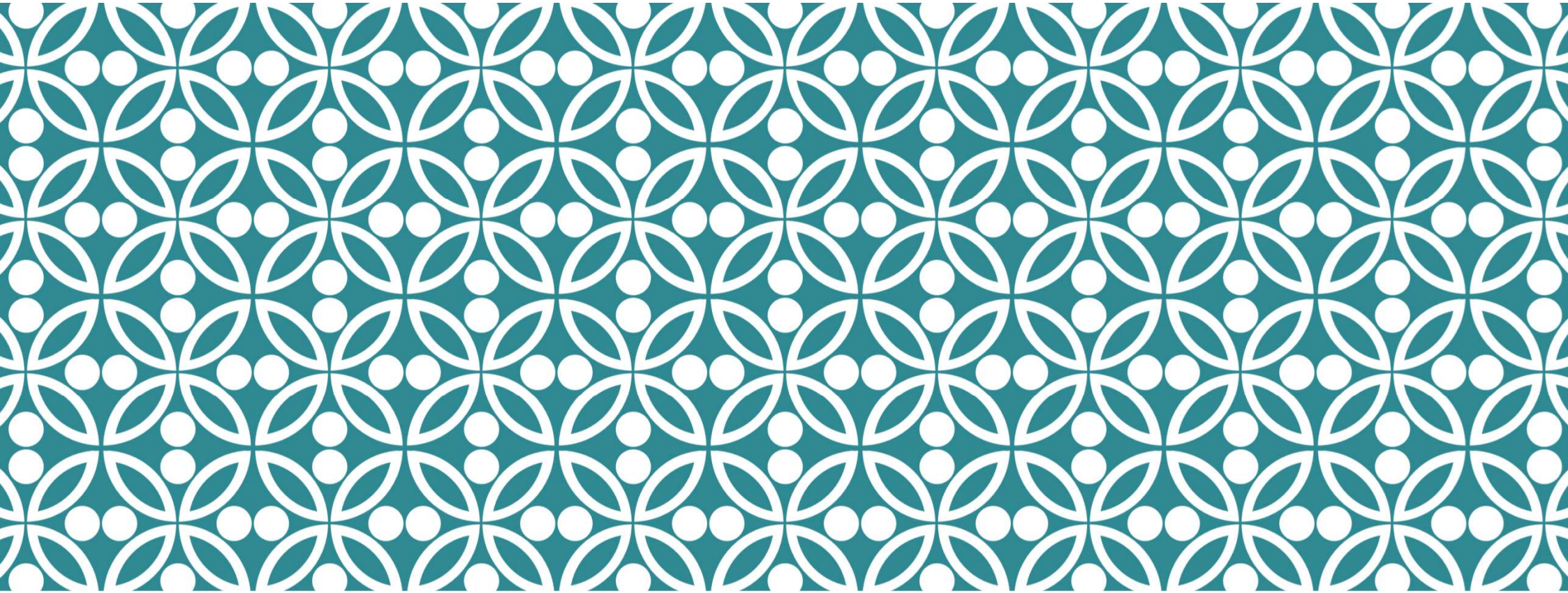

GRAZIE